

Introduzione: oggi il metodo di risoluzione di antinomie tra diritto interno e diritto UE è la disapplicazione del diritto interno. Se fino al 1984, la CC aveva ruolo di protagonista in questo ambito, dal 1984 lo strumento per sciogliere le antinomie è la disapplicazione del diritto interno rimesso in capo al giudice competente (a quo??). In determinate circostanze, si continua ad andare di fronte alla CC --> problematica dei controlimiti.

Perché incentrare tutto sul processo costituzionale? Per l'importanza con branche del diritto interno. Guardarlo dall'operatore del diritto: avvocato, giudice.

Due chiavi di lettura che il prof vorrebbe tracciare come linea ideale di corso:

1) si può parlare veramente di processo costituzionale? E che senso ha chiederselo? Istituti come "parte" o "intervento" nel processo costituzionale hanno la stessa valenza di quella del processo penale/civile? A monte ci si deve chiedere: la CC è un giudice? Se la consideriamo un giudice, e quindi quello di fronte alla CC un processo a tutti gli effetti, vuol dire che i singoli istituti avranno lo stesso valore di quelli studiati per il processo civile/penale.

Però, la CC ha sempre rifiutato di considerare sé stessa giudice tout court, se non a limitati fini. Quale è la logica? La giustizia costituzionale è iniziata a essere studiata dagli anni '50 dai processualisti che hanno trasmigrato concetti di diritto processuale civile/penale in questo campo; poi dagli anni '60, la palla è stata presa in mano dai costituzionalisti che si sono resi conto che il processo costituzionale è sui generis, perché la CC e il processo cost in generale sono caratterizzati da una qualche portata politica, latu sensu.

Zagrebelsky dice "la CC è in-politica" = se ci riferiamo alla parola politica come lotta per il potere, la CC è in-politica, nel senso che è non politica ovvero a-politica. Se ci riferiamo a "in-politica" invece come gestione della comunità, la CC è in-politica, ovvero dentro la politica.

Ci si è resi conto che la CC è qualcosa di speciale rispetto agli altri giudici, ci si trova a decidere di questioni meramente private... questo doppio approccio strettamente processuale negli anni '50 e più costituzionalistico dagli anni '60 in poi --> ha portato come conseguenza che se si intende il processo costituzionale in senso stretto, è ovvio che alle regole sul processo, la CC non può derogare. Se non è un giudice ma qualcosa di diverso per la politicità della sua funzione, si consente alla CC di renderne più flessibili le regole processuali. La CC è posta a garanzia della rigidità costituzionale e a tutela dei diritti costituzionali in quanto tali e non processuali.

2) Seconda chiave di lettura è quella di guardare all'attività della CC in duplice relazione: 1) rapporto con i giudici comuni e 2) in relazione alle Corti europee. Perché? Ragioneremo di istituti quali il giudice a quo, istituto dell'interpretazione conforme, rinvio pregiudiziale da parte del giudice interno alla CEDU; di Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

La CC ha cambiato idea su questi istituti --> cambiamento in maniera coerente. La tendenza della CC degli ultimi anni (metà degli anni 2000) è stata quella di accentrare su di sé tutta una serie di funzioni rispetto al giudice interno, e allo stesso modo accentrarle non solo in quanto tali ma anche nel dialogo che il giudice interno aveva con la CGUE e CEDU.

## **FONTI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE (competenze delineate dalla Corte)**

### **Artt. 134, 135, 136, 137 + 123 e 127 Cost**

**Art. 134 Cost** (modifica l. cost. 1/89: la Corte Cost non giudica più sulle accuse promosse contro i Ministri (ma solo contro il Pres Rep)

**Art. 135 Cost** (modifica l. cost. 2/67 introdotto comma 4, disconoscendo l'istituto della prorogatio)

**Art. 137 Cost:** "Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte --> si fa riferimento alla legge ordinaria 87/1953.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione".

La Costituzione pone due riserve di legge: al primo comma pone riserva di legge costituzionale in ordine alle condizioni, forme, termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, oltre che le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.

Al comma successivo una riserva di legge ordinaria relativamente alla disciplina di costituzione e funzionamento della Corte. A cui si darà seguito oltre che con la legge cost 1/48 "Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale", anche con la legge cost 1/53 (attribuzione alla Corte del giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo).

Significato che è stato attribuito dalla dottrina alla previsione duplice di riserva di legge inserita nell'art. 137 Cost: il profilo della riserva di legge cost è stato inteso da alcuni quale riserva di carattere assoluto, che non avrebbe consentito l'intervento del legislatore ordinario (unica eccezione della legge 87/53); altri, invece, ritenevano la riserva relativa, non escludevano una disciplina di rango primario integrativa dei principi stabiliti da norme costituzionali.

Inoltre, la riserva di legge cost risulta circoscritta anche ai giudizi sulle leggi --> bisognava stabilire se la locuzione "condizioni, forme e termini di proponibilità" dovesse intendersi limitata ai soli modi di instaurazione dei giudizi di legittimità costituzionale o ricomprendesse l'intera disciplina dei relativi procedimenti. Mentre parte della dottrina avrebbe preferito la seconda alternativa, non si è realizzato nel diritto positivo, perché solamente la fase instaurativa del giudizio di costituzionalità è stato disciplinato con legge costituzionale (con l. 1/48, che disciplina in 4 articoli i modi di instaurazione dei giudizi in via incidentale e dei giudizi in via principale. La riserva di legge cost come si è atteggiata nella prassi di disciplinare le garanzie di indipendenza dei giudici e dei modi di instaurazione dei giudizi.

Secondo alcuni il leg avrebbe poi tentato di recuperare una valenza più pregnante alla riserva di legge costituzionale attraverso la l. cost. 1/53, il cui articolo 1 prevede: "La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali" --> ovvero, la l. 87/53.

Con quella formula di cui all'art. 1 l. cost 1/53, secondo alcuni, si sarebbe cercato di attribuire una efficacia particolare, almeno dal lato passivo, cd. "forza passiva rinforzata" alla legge ordinaria 87/53 con il fine di sottrarre tale legge sia alla modifica o alla abrogazione da parte di normali leggi

ordinarie, sia allo stesso controllo di costituzionalità, in quanto espressione di una speciale competenza attribuita al legislatore ordinario una tantum, affinché fosse possibile il concreto avvio dell'attività della Corte (facendo posto per il futuro alla competenza del leg cost).

Questa teoria è stata smentita dalla prassi perché in realtà la legge 87/1953 è stata oggetto di giudizi di legittimità costituzionali; il legislatore negli anni successivi ha modificato con legge ordinaria la legge 87/1953, quindi la "forza passiva rinforzata" non si è realizzata nella prassi. Interpretazione che oggi resta plausibile che probabilmente il leg può intervenire a modificarla ma non la può stravolgere nella sua essenza, a garanzia delle funzioni attribuite dalla legge stessa alla Corte Cost.

### **Quali sono le fonti della Corte cost e quale è il loro fondamento normativo? Queste fonti interne come si pongono nei cfr del leg ordinario?**

Il grosso della disciplina della Costituzione e della Corte Cost si trova nella legge 87/1953: i primi articoli vanno a disciplinare la composizione e il funzionamento della corte; dall'art. 23 e ss. si trovano disciplinati i giudizi di fronte alla Corte cost. Quella disciplina scarna della legge 1/48 si trova più dettagliata nella legge 87/1953.

Per quanto riguarda la riserva di legge ordinaria posta dal comma 2 art. 137 Cost, è sicuramente escluso che la materia interessata possa venire regolata da atti normativi secondari (esecutivo), molto più discusso è la questione se la legge debba disciplinare ogni aspetto della normazione concernente costituzione e funzionamento della Corte oppure parte della disciplina possa trarsi dalle regole che la Corte cost si dà.

Problema all'inizio di notevole spessore perché il legislatore aveva previsto che la Corte si dotasse di un regolamento per l'esercizio delle sue funzioni e di norme integrative all'interno della legge ordinaria 87/1953 agli articoli 14 e 22.

Art. 14, comma 1: "La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 22: "Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale [...] si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento".

Quadro delle fonti complesso --> la fonte interna di cui parla l'art. 14 è il regolamento della Corte. Che natura ha? È ovvio che se riconosciamo una delle teorie primarie, ovvero se riconosciamo rango cost o paracostituzionale alla legge 87/1953, dovremmo riconoscere vero e proprio fondamento normativo all'autonomia costituzionale della Corte degli art. 14 e 22. Ma la tesi di dare una forza rinforzata a tale legge è stata demolita.

Oggi, la dottrina è giunta a ritenere che, siccome la legge 87/1953 è una semplice legge ordinaria, il fondamento dell'autonomia normativa della Corte Cost sia implicita in questo regolamento. Non esiste nel caso della Corte cost un articolo della Costituzione che espressamente riconosca la potestà regolamentare della Corte, ma si ritiene che vi sia un fondamento implicito, perché la Corte cost è un organo costituzionale, che per definizione deve vedersi riconosciuta un'autonomia costituzionale normativa.

Se questo è il fondamento delle norme interne, quali sono queste norme di autonomia costituzionale normativa? Sono i regolamenti della Corte stessa o del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (così dice la legge 87/53), ma la prassi è diversa: all'atto pratico abbiamo i regolamenti della Corte vanno a disciplinare i profili amministrativo-organizzativi della Corte stessa, mentre la disciplina nel dettaglio dei giudizi la troviamo nelle **norme integrative** per i giudizi davanti alla Corte cost. Sono venute ad assumere un ruolo principe all'interno delle fonti interne della Corte, in esse si trova la maggior parte delle norme di procedura di dettaglio e queste norme sono venute a sostituire il ruolo che andava a svolgere ai sensi dell'art. 22 il regolamento per la procedura di fronte al Consiglio di Stato. Addirittura, si è giunti al paradosso che se vi è qualche lacuna nelle norme integrative relativa ad uno specifico istituto, ricorriamo al reg per la procedura del Consiglio di stato in modo integrativo/suppletivo (sorta di ribaltamento).

Quale è il punto su cui si deve riflettere: **quale è il rapporto tra legge 87/1953 e l'autonomia normativa della Corte cost? Può sostanzialmente la Corte andare "contro" quello stabilito nella legge 87/1953?** Il modo attraverso cui la Corte ha proceduto è stato criticatissimo in dottrina, alla Corte è stato riconosciuto implicitamente dalla Costituzione una autonomia normativa costituzionale --> nel momento in riconosciamo alla Corte cost una riserva di regolamento costituzionale, è ovvio che ad essa sarà riconosciuta la sfera di disciplina della propria organizzazione/procedimento. abbiamo una situazione particolare: in questa materia può intervenire sia il leg ordinario (l. 87/53) sia la Corte cost. È una questione non tanto di riserva, ma c'è qualcuno che, riferendosi al legislatore ordinario ha parlato di riserva di preferenza. Si intende che il leg ordinario potrà intervenire poi la corte cost con i suoi atti interni può derogare a quanto stabilito dalla legge ordinaria. Qualcun altro disse che non si può parlare in questi termini perché la legge cost riconosce alla legge ordinaria compito di dare la prima versione, tutto ciò che non ha fatto la legge ordinaria spetterà all'autonomia normativa della corte.

È un confine delicatissimo, che si può vedere con un esempio concreto: qualche decennio fa ci fu uno scontro tra Corte Cost e leg sull'istituto della **prorogatio**, che consente a maggior parte degli organi cost di rimanere in carica fino alla nomina del nuovo successore. Negli anni '60 sorse un problema perché il parlamento non riusciva a mettersi d'accordo per eleggere i giudici della Corte cost. Per rispondere a questa mancanza da parte del parlamento, i giudici cost continuavano ad agire in prorogatio. Al parlamento non stava bene questa situazione, perché voleva esercitare le proprie prerogative (ma non era in grado). Il parlamento modificò con legge cost 2/67 l'art. 135 Cost, introducendo un comma 4 non prevedendo essenzialmente l'istituto della prorogatio, perché la Corte cost con un proprio regolamento interno nel 1966 dispose espressamente tale istituto.

C'è un primo scontro tra autonomia normativa della Corte cost (introduce istituto della prorogatio) e la legge ordinaria: sarebbe bastato per il leg introdurre una norma di legge ordinaria con cui disponesse la non applica della prorogatio nei cfr dei giudici della Corte cost? Il legislatore, proprio in ragione della tutela dell'autonomia normativa costituzionale, intervenne con una norma di legge costituzionale. Ecco la modifica dell'art. 135, comma 4 Cost: "alla scadenza del termine, il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle sue funzioni". La Corte Cost ha accettato l'intervento della legge costituzionale in modo dal punto di vista giuridico sopraffino, che ha fatto sì che qualcuno dicesse che in realtà la Corte cost aveva ribadito la propria autonomia normativa anche di fronte ad una legge di rango costituzionale --> con una deliberazione di

autonomia normativa interna (1969), la Corte cost adeguò il proprio regolamento a tale legge cost, disconoscendo l'istituto della prorogatio. Nella sostanza si è piegata al Parlamento, ma nella forma è come se avesse detto che era lei a dirlo.

Istituto dell'**opinione dissenziente**: in molte autorità giudiziarie, nei sistemi di common law c'è la possibilità per giudici che non sono d'accordo sulla motivazione della sentenza di esprimere a latere di essa l'opinione dissenziente. Si è pensato di introdurla per la Corte cost. Dal punto di vista formale, la dottrina è abbastanza divisa nel chiedersi nel caso in cui si decidesse di introdurla, quale sia la fonte potrebbe introdurla? La Corte cost con proprio atto interno oppure il leg costituzionale con legge ordinaria o con legge cost? Discorso controverso: se abbiamo all'art. 137 comma 1 Cost una riserva di legge cost che ci dice che una legge cost stabilisce le condizioni, forme, i termini e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte, che cosa è l'opinione dissenziente? Una garanzia? No, si tratta allora di condizioni, forme, termini ecc? No. Secondo qualcuno potrebbe ricondursi alle altre norme necessarie per il funzionamento della corte e quindi con legge ordinaria. Rimarrebbe che l'unica fonte è quella di un istituto interno della CC: ma aggiungere questo istituto alla legge 87/1953 è come mettere un corpo estraneo all'interno di ciò. Esito negativo.

**GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALI**: la Corte Cost può essere chiamata a giudicare in ordine alla conformità alla Costituzione di una legge o di un atto avente forza di legge attraverso due differenti percorsi: a) in via principale (d'azione) mediante ricorso statale avverso gli Statuti ordinari o le leggi regionali o mediante ricorso regionale nei cfr delle leggi statali o di altre regioni; b) in via incidentale: un giudice nell'ambito di un giudizio dubita che la legge o l'atto avente forza di legge di cui egli è chiamato a dare applicazione per decidere il giudizio a quo possa essere in contrasto con uno o più disposizioni della Costituzione ("parametri costituzionali"), deve sospendere il processo fino alla pronuncia con cui la Corte Cost si esprimerà circa la fondatezza o meno della qlc.

La legge 87/1953 specifica le norme di cui all'art. 134 Cost e alla l. cost 1/48 (art. 1) --> l'art. 23 ripete che "Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza [...]". Il punto è che non è così automatico riuscire a capire quando ci troviamo nel corso di un giudizio e di fronte ad un giudice. I criteri per identificare sono tutt'altro che semplici.

**SENTENZA 164/2008** inerisce ad un giudizio di legittimità costituzionalità sull'art. 15 della legge della Regione Sardegna riguardante la disciplina del referendum sulle leggi statutarie, nella parte in cui rinvia ad una Legge Regione Sardegna (in materia di referendum popolare regionale), promosso dalla Corte di Appello di Cagliari nel procedimento di verifica dei risultati del referendum sulla legge statutaria della Regione Sardegna. Il giudice a quo ravvisa due profili di illegittimità costituzionale:

1) tale rinvio assegna alla Corte di Appello di Cagliari il compito di procedere all'accertamento dei numeri dei votanti, alla somma dei voti favorevoli e dei voti contrari, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Con tale rinvio, sarebbe leso l'art. 108 Cost che pone

una riserva di legge nei confronti delle norme sull'ordinamento giudiziario, al fine di assicurare nel dettaglio l'indipendenza del potere giudiziario à poiché una legge regionale attribuirebbe nel caso di specie alla CdAppello una funzione diversa da quelle previste dall'ordinamento giudiziario e dalle altre stabilite con legge statale;

2) la disposizione impugnata pur non escludendo espressamente l'applicabilità al referendum sulla legge statutaria del quorum (almeno 1/3 degli elettori), violerebbe lo Statuto speciale della Sardegna --> perché introdurrebbe con legge ordinaria un quorum non previsto per il referendum sulle leggi statutarie.

Parametri costituzionali di riferimento: art. 108 Cost e Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale).

La Regione Sardegna interviene nel giudizio e sostiene l'inammissibilità della qlc e la loro infondatezza. Eccepisce il difetto di legittimazione dell'autorità rimettente perché il procedimento di sollevazione della qlc non presenterebbe i caratteri del "giudizio" di cui art. 1 L.1/48 --> il procedimento pendente dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari, consistente nell'accertamento del numero dei votanti, nella somma dei voti favorevoli e contrari e nella conseguente proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, attraverso una procedura completamente d'ufficio e priva di parti, costituirebbe espressione di «una funzione di accertamento e controllo di una fase eventuale del procedimento legislativo».

Inoltre, manca l'elemento del contraddittorio, che non è stato attivato, ma non è normativamente previsto.

Considerato in diritto (p. 2 ss): la Corte cost accoglie l'eccezione di inammissibilità delle qlc sollevata dalla difesa regionale per difetto di legittimazione dell'autorità rimettente ai sensi dell'art. 23, comma 1 l. 87/53.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte interpretato i due requisiti – soggettivo (il giudice) e oggettivo (il giudizio) – richiesti dalla legge per poter sollevare una qlc in via incidentale, anche mediante letture non restrittive di entrambi. Non mancano, almeno nella sua giurisprudenza più risalente, casi limitati nei quali questa Corte ha ritenuto sufficiente anche la presenza di uno solo di questi requisiti (sentenza 83/[1966](#): legittimità di giudice a quo agli uffici elettorali circoscrizionali). Comunque, la giurisprudenza della Corte si è progressivamente attestata su una interpretazione più rigorosa, soprattutto in riferimento alla necessaria compresenza entrambi i suddetti requisiti.

La più recente giurisprudenza di questa Corte in tema di legittimazione del giudice *a quo* esige che l'attività richiesta non si esaurisca in semplici operazioni amministrative, tramite procedure prive di forme di contraddittorio ed attraverso determinazioni finali, prive dei caratteri di decisorietà e di definitività --> si deve trattare di un giudizio che avvenga in contraddittorio delle parti e che possa culminare in un provvedimento decisorio e finale.

Nel caso concreto, se si va a vedere la specifica funzione assegnata dalla legge regionale della Regione Sardegna alla Corte di Appello di Cagliari, questa non ha caratteri giurisdizionali --> è attribuito alla Corte d'Appello il solo compito di proclamare l'esito del *referendum* sulla base dell'accertamento del numero dei votanti e dell'ammontare dei voti favorevoli e contrari (mera attività materiale di conteggio).

Quindi, la CC dichiara inammissibili le qlc sollevate dal giudice a quo, per carenza del requisito oggettivo: ovviamente, esiste il requisito soggettivo perché la Corte d'appello è un giudice stabilmente ammesso nell'ordinamento giudiziario italiano, ma non sussiste il quello oggettivo perché il procedimento all'interno del quale la Corte di Appello di Cagliari sta solleva qlc non ha i caratteri per poter essere definito "giudizio" ai sensi art. 23, comma 1 l. 87/53.

### **Fasi giurisprudenza Corte Cost su giudice/giudizio a quo:**

1) Giurisprudenza precedente (anni '60-'70) in cui alla CC era sufficiente un unico requisito soggettivo perché un organo venisse riconosciuto come giudice a quo e la legittimazione a sollevare la qlc → **essere un'autorità stabilmente inserita nell'ordine giudiziario (83/66)**, rendendo superflua qualunque altra indagine su tipo di attività svolta.

Da un certo punto in poi, la CC ha iniziato ad adottare un orientamento più restrittivo per riconoscere ad un determinato organo la qualifica di giudice a quo, ritenendo necessari due requisiti: non solo l'elemento soggettivo (=autorità stabilmente inserita nell'ordinamento giudiziario), ma anche elemento oggettivo, quello di svolgere una funzione di carattere giurisdizionale e non meramente amministrativa (con presenza del contraddittorio e caratterizzata da provvedimenti decisorii/definitivi). Nella sentenza 164/2008, la Corte d'Appello pur dotata del requisito soggettivo non poteva essere riconosciuta quale "giudice" ai fini del giudizio a quo, poiché nel procedimento elettorale svolgeva una funzione meramente amministrativa (conteggiava i voti/accertava il numero dei votanti/proclamava esito del referendum --> non vi era nulla di giurisdizionale). Perché la CC ha mutato orientamento? Al fine di restringere le maglie di accesso alla Corte.

L'elemento soggettivo è abbastanza facile da intuire, è un elemento formale. Quando si può evincere l'elemento oggettivo è questione più complessa: dal carattere della decisorietà/definitività dell'atto, dalla presenza del contraddittorio... perché una funzione del genere la legge la ha attribuita alla Corte di appello di Cagliari e non ad un ufficio amministrativo, perché comunque sia la Corte d'Appello di Cagliari in quanto giudice è in grado di svolgere una funzione garantistica.

NB: ECCEZIONI: la Corte Cost in alcuni casi ha riconosciuto la legittimazione ad essere giudici a quo e a sollevare qlc di fronte a sé stessa di alcuni soggetti, in mancanza del requisito soggettivo ma in presenza del requisito oggettivo. In alcuni casi, la CC ha riconosciuto la qualifica di giudice a quo a dei soggetti che non fanno parte dell'ordine giudiziario (non sono tribunali, corti d'appello...), ma che per il modo di procedere/funzione che svolgono possiamo riconoscere loro il carattere oggettivo di giudice e di giudice a quo.

Esempi: 1) la sezione disciplinare del CSM (=organo titolare del potere disciplinare nei cfr dei giudici). Questo organo svolge una funzione giurisdizionale? Sì, perché giudica su illeciti disciplinari dei magistrati secondo una posizione terza con tutte le garanzie del contraddittorio, conclude la propria azione attraverso un atto definitivo e decisorio. Che cosa è che non ha? Non appartiene all'ordine giudiziario, tale sezione non avrebbe il requisito soggettivo per essere giudice, ma per le funzioni che svolge ha il requisito oggettivo per essere un giudice;

2) gli arbitri non fanno parte dell'ordine giudiziario, ma la CC ha riconosciuto loro la legittimazione a sollevare q/c alla CC, nell'ambito dell'arbitrato rituale. Gli arbitri applicano la legge in posizione terza ed obiettiva del diritto → l'arbitrato rituale costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal cpc per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, con le garanzie del contraddittorio e imparzialità tipiche della giurisdizione civile;

3) la CC si è riconosciuta giudice a quo. Che cosa vuol dire?? Può accadere che la Corte Cost sospetti della legittimità cost di una legge che si trova essa stessa a dover applicare → la CC può sollevare q/c di fronte a sé stessa (cd. *autorimessione*) → ha riconosciuto a sé stessa qualità di giudice non dal punto di vista soggettivo, ma oggettivo ovvero, ai soli fini della sollevazione della q/c di fronte a sé stessa (la Corte non ha mai detto "sono un giudice" tout court, ma solo ai fini del riconoscimento della qualifica di giudice a quo).

4) Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è un ricorso straordinario formalmente ad esso, ma chi decide è il Consiglio di Stato (era un parere non vincolante). Alla luce di questa strana configurazione, la CC aveva negato che si potesse riconoscere al Consiglio di Stato qualifica di giudice a quo, perché il parere del Consiglio di Stato non è vincolante, né decisorio, né definitivo, quindi non ci sono i caratteri per il riconoscimento della funzione giurisdizionale e della qualità di giudice a quo in capo al Consiglio di Stato. Con la riforma del processo amministrativo di cui alla legge 69/2009, il parere del CS in sede di ricorso straordinario è diventato vincolante, alla luce di questa trasformazione della natura del parere del CS, la CC in una sentenza successiva al 2009 ha detto che al CS in tale sede si deve riconoscere una natura giurisdizionale, con la conseguente legittimazione dell'organo giudicante a proporre q/c in via incidentale.

Nel manuale si fa il caso delle autorità amministrative indipendenti, si è posto il problema perché esse hanno delle funzioni che impattano nei nostri diritti --> un'autorità amministrativa indipendente (AGCOM) ha sollevato q/c di fronte alla Corte. La Corte nella sentenza 13/2019 **nega** che l'autorità amministrativa indipendente che abbia le caratteristiche del giudice a quo.

5) il PM, non avendo poteri decisorii, ad esso la CC ha negato la qualità di giudice a quo. La CC ha escluso che il PM possa essere equiparato al giudice ai fini della rimessione di q/c, in quanto egli ha una propria e distinta configurazione ordinamentale ed ha il potere di esercitare l'azione penale, ma non di emettere provvedimenti decisorii. L'esclusione cmq deriverebbe dalla L. 87/1953 che nell'art. 23, comma 1 accomuna il PM alle parti, quali soggetti autorizzati a presentare al giudice istanza affinché questi sollevi q/c.

Profilo processuale: se la CC riconosce al soggetto che ha sollevato q/c le caratteristiche di giudice a quo, passerà a vagliare altri profili dell'ordinanza di rimessione della q/c del giudice a quo: **rilevanza, non manifesta infondatezza, il tentativo di interpretazione conforme**. Si tratta di un vaglio che la CC fa dopo aver verificato che quel dato soggetto abbia effettivamente la legittimazione di giudice a quo e che il procedimento nell'ambito del quale viene sollevata q/c abbia natura giurisdizionale.

**L'art. 23 legge 87/1953** indica anche alcuni dei requisiti sulla base dei quali il giudice a quo può sollevare q/c di fronte alla Corte.

Art. 23 c.1 "Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziata da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate (parametri costituzionali).

c.2 "L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso".

REQUISITO DELLA RILEVANZA: il giudice a quo decide di sollevare q/c alla Corte Cost quando ritiene la questione rilevante (= quando il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della q/c) o REQUISITO DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA: ritenga che la questione sollevata sia non manifestamente infondata.

Poi vi è un terzo requisito di elaborazione giurisprudenziale --> TENTATIVO OBBLIGATORIO DA PARTE DEL GIUDICE A QUO DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE CONFORME.

In tali casi, il giudizio a quo viene sospeso in attesa che la Corte Cost si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale: la ratio del giudizio in via incidentale nasce come incidente nel corso di un giudizio, è ovvio che avrebbe poco senso se il giudice a quo sollevasse la q/c perché la ritiene rilevante (=che il giudizio di fronte a lui non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della q/c) e poi prosegua con il giudizio di fronte a sé stesso come se nulla fosse, sarebbe una contraddizione in termini.

c.3 "La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente".

c.4 "L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al PM quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

La nozione di rilevanza implica un nesso di fortissima interdipendenza e strumentalità tra il giudizio di fronte alla CC e il giudizio a quo: il giudice a quo non può decidere sul giudizio davanti a sé, se previamente non solleva la q/c di fronte alla Corte, perché quella questione è rilevante ai fini del giudizio.

Nel corso della giurisprudenza della CC, la Corte ha cambiato idea sul concetto di rilevanza, in una prima fase ha ritenuto che per rilevanza si dovesse intendersi andasse “mera applicabilità della disposizione impugnata nel giudizio a quo”: è rilevante la questione quando il giudice a quo deve applicare la disposizione impugnata nel giudizio in corso; mentre, invece, stando più alla lettera dell'art. 23, la Corte cost è arrivata attualmente ad una interpretazione più restrittiva, ad intendere la rilevanza come la necessaria influenza della pronuncia di accoglimento sulla decisione del giudizio a quo --> ciò vuol dire che la decisione di accoglimento da parte della Corte (una dichiarazione di illegittimità costituzionale) avrà una necessaria influenza sul giudizio a quo --> ex art. 23, comma 2 “il giudizio a quo non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della qlc”.

In realtà, la Corte si è trovata di fronte ad un caso in cui questa nozione di rilevanza stava “stretta”:  
**SENTENZA 148/1983:** è un giudizio di legittimità costituzionale sull'art. 5 legge 1/81 che sancisce la non punibilità dei componenti del CSM per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni. Viene sollevato dal Tribunale di Roma per contrasto con l'art. 3 Cost. (ingiustificata disparità di trattamento), con l'art. 28 Cost. (si ridurrebbe l'area della responsabilità penale dei componenti del CSM), con l'art 112 Cost. (in quanto deroga al principio di obbligatorietà dell'azione penale del PM, cui non si potrebbe derogare se non eccezionalmente e con norme costituzionali).

Il presidente Cdm interviene con intervento di tipo difensivo della legge impugnata: ritiene la qlc innanzitutto inammissibile per difetto di rilevanza, perché vi è l'art. 25 Cost che sancisce l'irretroattività della legge penale, per cui anche se fosse dichiarata dalla Corte l'illegittimità della norma non si andrebbe ad applicare agli imputati del giudizio a quo; ritiene anche la questione infondata perché la previsione di cause di non punibilità possono legittimamente contenersi in leggi ordinarie purché siano coerenti con la posizione della Costituzione stessa.

Eravamo partiti dalla nozione di rilevanza, intesa come “impossibilità di definire il giudizio a quo indipendentemente dalla decisione di accoglimento da parte della CC”, ovvero come “necessaria influenza dell'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte sul giudizio a quo” → giudice a quo solleva la qlc che è rilevante nel senso che nel momento in cui la CC dichiara costituzionalmente illegittima quella norma, il giudice a quo non la applica più al giudizio in corso. Tuttavia, nel caso delle norme penali di favore (come per es. norma contenuta nella legge 1/1981) per definizione, anche se dalla Corte Cost arrivasse una declaratoria di illegittimità costituzionale, il giudice a quo continua ad applicarla. Perché? Perché la caratteristica delle norme penali di favore è che alla luce del principio di irretroattività si continuano ad applicare in nome del principio del favor rei. Se si ragionasse in questi termini “rigidi” (rilevanza intesa come necessaria influenza da cui discende l'inapplicabilità della norma per dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte), sostanzialmente una qlc sollevata sulle norme di favore si dovrebbe riconoscere sempre automaticamente irrilevante. E quindi cosa succede?

Ovviamente questo è possibile perché la Corte Cost non è un giudice “normale” e quindi può derogare al concetto di rilevanza. Sembra interessante quello che dice la CC nel punto 3 nel considerato in diritto --> “Altro, infatti è la garanzia che i principi del diritto penale-costituzionale possono offrire agli imputati, circoscrivendo l'efficacia spettante alle dichiarazioni d'illegittimità